



Diritto & Fisco



Gli effetti della stretta alla cessione dei crediti. Il 25% delle attività in difficoltà finanziarie

I professionisti scontano il 110% Uno studio su tre non sarà pagato per lavori già effettuati

DI MICHELE DAMIANI

Il blocco del Superbonus lo pagheranno i professionisti. Anzi, la stretta sul 110% impedirà ai professionisti di incassare compensi per lavori già effettuati. Almeno il 30% degli studi non ha percepito e non percepirà mai gli emolumenti per le attività di progettazione o gli studi di fattibilità realizzati per poter procedere con gli interventi di riqualificazione. Un quarto delle attività professionali potrebbe presto trovarsi in difficoltà finanziarie a causa dei mancati incassi. Come se non bastasse, i costi per la cessione dei crediti e per le polizze assicurative sono esplosi negli ultimi due anni. Una serie di difficoltà che potrebbero pesare anche sul Pnrr; gli studi che hanno investito molto sul Superbonus, infatti, si trovano ora in una situazione di «netto e forse irrecuperabile ritardo nell'acquisizione di commesse del Piano». Questo l'impatto delle recenti strette al 110% secondo l'analisi di **Fabio Tonelli**, coordinatore del gruppo di lavoro Oice sul Superbonus. Una situazione molto complicata, confermata dagli stessi ordini professionali (in particolare, il Consiglio nazionale geometri e il Consiglio nazionale ingegneri), che nelle ultime setti-

L'odissea dei professionisti	
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Costi per la cessione dei crediti passati dal 7% a oltre il 25% • Costi delle polizze assicurative per le asseverazioni passati da 800 euro a 6 mila euro
Compensi	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno il 30% dei compensi professionali non è stato ancora incassato e non lo sarà mai • Circa il 25% delle attività professionali potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa dei mancati pagamenti

Fonte: Gdl Oice Superbonus

mane stanno ricevendo numerose segnalazioni di difficoltà e preoccupazione.

Compensi negati. Secondo Tonelli, uno dei principali problemi legati ai recenti decreti blocca-cessioni riguarda proprio il pagamento dei compensi: «molti professionisti hanno investito tempo e risorse nella progettazione e nella realizzazione di studi di fattibilità per lavori che, a causa dei blocchi, non vedranno più la luce. Questo significa», spiega Tonelli, «che per decine di migliaia di progetti non incasseranno i compensi previsti per il loro lavoro». Ma non solo; parecchi professionisti hanno scelto di anticipare le spese, ricorrendo anche a prestiti bancari. «Questi finanziamenti, concessi con la speranza di un

rapido ritorno economico, ora si traducono in interessi da pagare, mettendo ulteriormente in difficoltà chi li ha contratti».

Professionisti in difficoltà. La posizione Oice ricalca in pieno il quadro tracciato dagli ordini professionali. «Alcuni non hanno incassato niente, altri hanno ricevuto solamente degli acconti, altri ancora si sono fatti anticipare i compensi dalle banche e ora si trovano a pagare gli interessi», spiega **Mario Antonio Acquaviva**, consigliere nazionale Cngegl (geometri). «Il professionista dovrebbe avviare un contenzioso, magari con la beffa di dover poi pagare anche le spese legali». Acquaviva parla di «legittime ragioni di bilancio», ma anche di «situazioni drammatiche in tutta Italia»,

con organizzazioni che hanno investito e «che ora si trovano con una barca di debiti e con le carte tra le mani».

«La situazione è disastrosa». A rincarare la dose è **Remo Vaudano**, vicepresidente vicario del Cni (ingegneri). «Molti cantieri sono partiti e non sono mai finiti, probabilmente non finiranno mai. Ma per far partire un cantiere serve un lavoro preventivo del professionista, tra progetti e analisi, che in molti casi non sarà mai pagato». Secondo Vaudano, inoltre, la stretta alla cessione dei crediti non può essere giustificata dalle frodi: «per il 110% sono previsti controlli molto più rigorosi rispetto ad altre agevolazioni. La compartecipazione necessaria di più soggetti rende complicato

fare delle frodi, sicuramente più complicato rispetto ad altri bonus».

I numeri. Compensi negati, quindi. E aumento dei costi. Secondo le stime Oice, almeno il 30% dei compensi attesi non sarà incassato e circa il 25% delle attività andrà incontro a difficoltà finanziarie a causa dei mancati pagamenti o delle mancate cessioni dei crediti. «Stimiamo che oltre il 20% dei professionisti siano già costretti a soggiacere a compravendite di crediti sopportando costi di cessione ben più alti della soglia che lo stesso governo si accinge a decretare come «punibile» (25%)», afferma Tonelli. I costi di cessione sono impennati nel tempo, passando dal 7% a oltre il 25%. Per quanto riguarda, infine, le polizze assicurative, la vicenda è ancora più delicata. Questi costi, infatti, sono stati sostenuti perché previsti dalla normativa, quindi strettamente legati agli interventi da realizzare. «Per un milione di lavori e spese, si è passati da 800 euro a oltre 6 mila euro», riportano dall'Oice. «Molte realtà si trovano oggi a fronteggiare gravi difficoltà economiche e burocratiche, con ripercussioni negative sulla loro attività e sull'intera stabilità del settore».

© Riproduzione riservata

Non si rifiuta il rimborso dell'Iva all'impresa residente in altro paese Ue che non ha fornito nei termini la documentazione supplementare

L'autorità tributaria non può rifiutare il rimborso dell'Iva all'impresa residente in un altro paese Ue che non ha fornito nei termini la documentazione supplementare richiesta per controllare la fondatezza della domanda, neppure se la legge nazionale preclude ai contribuenti di produrre nuovi documenti in sede di ricorso. Lo ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 16 maggio 2024, C-746, rispondendo alle questioni sollevate dai giudici ungheresi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego dell'amministrazione di rimborsare l'imposta ad una società slovacca, a motivo del fatto che questa non aveva prodotto la documentazione aggiuntiva nel termine di un mese dalla richiesta, previsto dall'art. 20 della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008. Preliminarmente la Corte ricorda

che il diritto al rimborso dell'Iva pagata da un soggetto passivo in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito costituisce, come il diritto alla detrazione, un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta, il quale impone che la detrazione o il rimborso sia concesso se i requisiti sostanziali sussistono, anche se taluni requisiti formali non siano stati rispettati dai soggetti passivi, salvo che tale circostanza abbia l'effetto di impedire l'accertamento dei requisiti sostanziali. Quanto all'art. 20 della direttiva, secondo cui i soggetti passivi devono produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall'autorità entro un mese, la Corte ricorda di avere già dichiarato che tale termine non ha natura decadenziale e che, nel caso in cui la domanda di rimborso sia respinta, l'interessato

che non ha prodotto i documenti nel suddetto termine ha diritto di proporre ricorso ai sensi dell'art. 23 della direttiva e di regolarizzare, in tale sede, la domanda, fornendo le informazioni atte a provare la sussistenza del proprio diritto. Al riguardo, è irrilevante il carattere giudiziario o, come nella fattispecie, amministrativo del ricorso.

La disciplina della forma e dei termini di tale ricorso rientra nella competenza dell'ordinamento nazionale, che può prevedere norme che rifiutino di prendere in considerazione le prove fornite dopo l'adozione della decisione di rigetto del rimborso, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, tale disciplina non può avere l'effetto di attribuire valenza decadenziale alla scadenza del termine dell'art. 20 citato, giacché ne conseguirebbe, contraria-

mente a quanto chiarito dalla Corte, l'impedimento sistematico del rimborso ai soggetti passivi che, benché abbiano risposto tardivamente alla richiesta di informazioni aggiuntive, soddisfano i requisiti sostanziali per ottenerlo. Siffatta disciplina si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta e con gli obblighi di buona amministrazione che incombono sulle autorità tributarie.

La Corte puntualizza infine che, ai fini della tutela dei soggetti passivi, la decisione dell'autorità di archiviare la richiesta di rimborso, sebbene non contemplata dall'art. 23 della direttiva, può ritenersi ammessa, a condizione che sia considerata una decisione di rigetto e sia, come tale, suscettibile di ricorso.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata